



CITTA' DI LENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

06 MAR. 2020

ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL _____

OGGETTO: DISPOSIZIONI INTERNE AL COMUNE DI LENTINI - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID/19.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 2, 3 e 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020;

Vista la propria Ordinanza n. 11 del 06/03/2020;

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19,

VISTO l'art. 54 comma 4 (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale) del TUEL;

ORDINA

AI COORDINATORI DI SETTORE E AL DIRIGENTE DELL'UNITA' DI STAFF:

- Di vietare la permanenza degli utenti nelle sale di attesa degli uffici con ricevimento al pubblico;
- Di affiggere in tutti gli uffici e le strutture comunali le norme comportamentali che costituiscono le misure igienico sanitarie precauzionali, allegate in uno alla presente.

AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE - COORDINATORE DEL 3° SETTORE:

- Di dotare di soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani da mettere a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, tutti i locali comunali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1;

AVVERTE

Che chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente della presente Ordinanza, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'ASP n.8, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde 800.45.87.87

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.



IL SINDACO



COMUNE DI LENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

MISURE DI PREVENZIONE EMERGENZA COVID-19
IN APPLICAZIONE AL DPCM DEL 4 MARZO 2020
FINO AL 15 MARZO 2020
SI DISPONE

LA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA, LE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, IN STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE, COMPRESI LE LUDOTECHES E I BABY PARKING;

LA SOSPENSIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI QUALSIASI NATURA CHE COMPORTANO AFFOLLAMENTO DI PERSONE TALE DA NON CONSENTIRE IL RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO;

CHE LO SPORT DI BASE E LE ATTIVITÀ MOTORIE IN GENERE, SVOLTE ALL'APERTO OVVERO ALL'INTERNO DI PALESTRE, PISCINE E CENTRI SPORTIVI COMUNALI SONO AMMESSI ESCLUSIVAMENTE A CONDIZIONE CHE SIA POSSIBILE CONSENTIRE IL RISPETTO DELLA RACCOMANDAZIONE DI MANTENERE IN OGNI CONTATTO SOCIALE UNA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO;

IN TUTTI I LOCALI APERTI AL PUBBLICO DEVONO ESSERE MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ADDETTI, NONCHÉ DEGLI UTENTI E VISITATORI, SOLUZIONI DISINFETTANTI PER L'IGIENE DELLE MANI ED È FATTO DIVIETO DI PERMANENZA NELLE SALE DI ATTESA DEGLI UFFICI CON RICEVIMENTO AL PUBBLICO;

È FATTA ESPRESSA RACCOMANDAZIONE A TUTTE LE PERSONE ANZIANE O AFFETTE DA PATOLOGIE CRONICHE O CON MULTI MORBILITÀ OVVERO CON STATI DI IMMUNODEPRESSIONE CONGENITA O ACQUISITA, DI EVITARE DI USCIRE DALLA PROPRIA ABITAZIONE O DIMORA FUORI DAI CASI DI STRETTA NECESSITÀ E DI EVITARE COMUNQUE LUOGHI AFFOLLATI NEI QUALI NON SIA POSSIBILE MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO;

ADOTTARE LE SEGUENTI NORME COMPORTAMENTALI CHE COSTITUISCONO MISURE IGIENICO SANITARIE PRECAUZIONALI:

LAVARSI SPESSO LE MANI. SI RACCOMANDA DI METTERE A DISPOSIZIONE IN TUTTI I LOCALI PUBBLICI, PALESTRE, SUPERMERCATI, FARMACIE E ALTRI LUOGHI DI AGGREGAZIONE, SOLUZIONI IDROALCOLICHE PER IL LAVAGGIO DELLE MANI;

EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON PERSONE CHE SOFFRONO DI INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE E COMUNQUE EVITARE ABRACCI, STRETTE DI MANO E CONTATTI FISICI DIRETTI CON OGNI PERSONA;

IGIENE RESPIRATORIA: STARNUTIRE O TOSSIRE IN UN FAZZOLETTO EVITANDO IL CONTATTO DELLE MANI CON LE SECREZIONI RESPIRATORIE;

MANTENERE IN OGNI CONTATTO SOCIALE UNA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO;

EVITARE L'USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI, ANCHE DURANTE L'ATTIVITÀ SPORTIVA;

NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI;

COPRIRSI BOCCA E NASO SE SI STARNUTISCE O TOSSISCE;

NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI E ANTIBIOTICI, A MENO CHE SIANO PRESCRITTI DAL MEDICO;

PULIRE LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOL;

USARE LA MASCHERINA SOLO SE SI SOSPETTA DI ESSERE MALATO O SI ASSISTE PERSONE MALATE.

Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio al n. 405/Reg-Pubbl.

dal 06 MAR. 2020

al 21 MAR. 2020 per 15 giorni consecutivi.

Lentini, li 06 MAR. 2020

